

Informativa per la clientela di studio

N. 152 del 10.10.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Le novità antiriciclaggio

*E' entrato in **vigore lo scorso due ottobre** il nuovo limite (di 2.500 euro) per l'uso dei contanti da parte dei cambiavalute ovvero quei soggetti iscritti in un apposito registro che svolgono professionalmente attività di negoziazione a fronte di mezzi di pagamento.*

*Inoltre a partire dal **prossimo 17 ottobre** entra in vigore l'obbligo, per le banche non in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, di restituire i fondi ai clienti tramite bonifico, accompagnato dal messaggio in cui si precisa l'impossibilità di rispettare gli obblighi di verifica della clientela.*

Le modifiche al Tuib

Le nuove disposizioni sull'antiriciclaggio sono individuate nel decreto 169 del 19 settembre 2012 pubblicato nella G.U. del 2 ottobre 2012 che ha modificato e integrato il Testo Unico Bancario.

Tranne il limite dei 2.500 euro previsto per i cambiavalute che entra in **vigore il giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale** (2 ottobre 2012), le altre disposizioni previste nel decreto stesso entreranno in vigore il prossimo 17 ottobre.

Limite del contante per cambia valute

E' entrato in vigore quindi lo **scorso 2 ottobre** il nuovo limite alla circolazione del contante per i **cambiavalute**. Ma vediamo di cosa si tratta.

Ricordiamo che la manovra Monti ha ridotto, dal 6 dicembre 2011, a 1.000,00 euro il limite alla circolazione ed utilizzo di denaro contante, assegni trasferibili e libretti al portatore.

In questo modo oltre i 999,99 euro pagamenti e trasferimenti di denaro devono avvenire con uno **strumento tracciabile**: bonifici bancari, carte di credito, bancomat, assegni bancari e circolari non trasferibili.

Esempio: un turista che paga in contanti i 1.200 euro d'affitto della casa al mare. Sia affittuario che proprietario sono responsabili e sanzionati. L'articolo 59 del Dlgs 231/2007 non distingue fra chi paga e chi riceve. Anche un avvocato che paghi in contante una cartella esattoriale da 5.000 euro commette una violazione. O un privato che presta 2.000 euro ad un amico in contanti. E' un "atto di liberalità" ma alla ragioneria dello Stato non interessa.

Tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio figurano anche i cambia valute e proprio loro riguarda la novità entrata in vigore lo scorso 2 ottobre.

Ricordiamo brevemente che per attività di cambiavalute si intende l'esercizio nei confronti del pubblico ed in via professionale della negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta ossia, l'attività di vendita e acquisto a pronti di banconote estere o assegni in valuta o in euro. Al riguardo le operazioni di cambio possono essere regolate oltre che per contanti e per assegno anche tramite carta di credito o di debito.

Secondo quanto previsto dalla norme in vigore fino al 1° ottobre per l'attività di cambiavalute sopraesposta gli operatori potevano effettuare operazioni in contanti o assegni trasferibili nel limite di 1.000,00 euro.

Con le modifiche portate dal Decreto 169 del 19 settembre 2012 tali soggetti possono effettuare le proprie operazioni in contanti (o assegni trasferibili) **rispettando il limite di 2.500 in luogo di 1.000 euro.** In sostanza potranno vendere e acquistare a pronti valuta estera utilizzando come mezzo di pagamento contanti o assegni trasferibili nel limite di 2.500 euro

Adeguata verifica della clientela

Inoltre in tema di antiriciclaggio, il testo definitivo del decreto ha previsto un particolare obbligo, per le banche non in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Al riguardo si ricorda che l'obbligo di adeguata verifica della clientela si estrinseca nelle seguenti attività:

➤ **Identificazione del cliente:**

- ✓ sulla base di un documento d'identità non scaduto;
- ✓ in presenza del cliente;

- ✓ anche attraverso propri dipendenti o collaboratori;
- ✓ prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico;
- **Identificazione del titolare effettivo:**
 - ✓ da effettuare contestualmente all'identificazione del cliente;
 - ✓ per le persone giuridiche, i trust e i soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate per comprenderne la struttura della proprietà ed il controllo;
- **Ottenimento di informazioni circa lo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione;**
- **Controllo costante del rapporto:**
 - ✓ attraverso l'analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, verificandone la compatibilità rispetto al cliente, all'attività svolta e al profilo di rischio, avendo riguardo anche all'origine dei fondi impiegati;
 - ✓ aggiornando i documenti, i dati e le informazioni detenute.

Ebbene con le novità portate dal D.Lgs 169 del 19 settembre 2012, a partire dal 17 ottobre le banche che non saranno in grado di rispettare tali compiti saranno tenute a:

- **restituire i fondi ai clienti tramite bonifico, accompagnato dal messaggio in cui si precisa l'impossibilità di rispettare gli obblighi di verifica della clientela.**

Sanzioni

Sempre in tema di rapporti tra banche e contribuenti altre novità sono state introdotte dal D. Lgs 169 del 19 settembre 2012 circa le sanzioni da applicare in caso di mancata estinzione di libretti al portatore o incasso di assegni irregolari.

In particolare ricordiamo che per le sanzioni dei libretti al portatore l'art. 58, D.Lgs. n. 231/2007, ha stabilito che:

- ✓ ai libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a € 1.000 è applicabile la sanzione dal 20% al 40% del saldo e comunque non inferiore a € 3.000 (per le violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione è pari al saldo del libretto stesso);

- ✓ per i libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011 con saldo pari o superiore a € 1.000 per i quali entro il 31.3.2012 non si è provveduto alla riduzione del saldo ovvero all'estinzione si applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di € 3.000

Con il D. Lgs 169 del 19 settembre 2012 è stata introdotta una **nuova soglia va da un minimo del 30 a un massimo del 40%** (tale sanzione per i libretti al portatore si applica anche per la mancata estinzione al 31 marzo 2012 o per la mancata riduzione del saldo o nel caso di trasferimento dei libretti qualora sia stata omessa la comunicazione da parte del cedente alla banca o alle Poste italiane entro il termine di 30 giorni).

Per quanto riguarda gli assegni invece con le novità entrate in vigore il 6 dicembre 2011 è **necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario:**

- ✓ sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);
- ✓ sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo).

Relativamente agli assegni emessi all'ordine del traente, il comma 6 del citato art. 49 dispone che gli stessi "possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.".

Ebbene il D.Lgs 169/2012 fornisce, al riguardo, l'interpretazione autentica circa la punibilità della condotta non solo dell'emittente (traente) degli assegni irregolari, ma anche di chi li trasferisce e li presenta all'incasso.

La norma interpretativa, inserita come comma 1-ter dell'articolo 27 del Dlgs 141/2010, chiarisce, infatti, che costituisce violazione sia l'emissione sia il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni irregolari (privi della clausola di non trasferibilità o del nome del beneficiario) o emessi all'ordine del traente.

Norme sul credito

In applicazione delle disposizioni del TUB e del decreto n. 1/2012 sulla crescita, il 17 ottobre entrano in vigore le norme relative al credito ai consumatori con riferimento alla libertà di scelta della polizza da parte del consumatore, alla cessione di quote di stipendio o pensione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950.

Informativa per il consumatore

Il decreto legislativo 169 del 19 settembre 2012 modifica anche le norme sull'informativa da fornire al consumatore e prevede che chi agisce come intermediario del credito a titolo accessorio non è tenuto ad alcun obbligo informativo, tale obbligo ricade sul finanziatore che deve assicurare al consumatore un'adeguata informazione precontrattuale.

La vigilanza della Banca d'Italia

Tra le diverse norme approvate dal decreto legislativo 169/2012 vi è anche un riferimento al potere di vigilanza della Banca d'Italia, che potrà adottare quando necessario provvedimenti specifici nei confronti degli intermediari finanziari e che riguardano la restrizione delle attività o della struttura territoriale, o il divieto di effettuare determinate operazioni (come distribuire utili o pagare interessi).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍